

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero della delibera	38
Data della delibera	17-11-2025
Oggetto	Contratto di comodato
Contenuto	SCHEMI DI COMODATI DI DURATA VENTENNALE PER IMMOBILI SEDE DEI PROGETTI PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE SOCIALE"; COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - SOTTOCOMPONENTE 1.2 E 1.3.1. FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. APPROVAZIONE.

Presidente	DE CARO SIMONA
Direttore	LOMI STEFANO
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	5	Allegato 1 - Schema di comodato con il Comune di Buggiano
2	6	Allegato 2 - Schema di comodato con il Comune di Larciano
3	6	Allegato 3 - Schema di comodato con il Comune di Monsummano Terme

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** e questo giorno **DICIASETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **NOVE** si è riunita in videoconferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
DE CARO SIMONA	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO COMUNE DI CHIESINA UZZANESE		XX
FRANCHI RICCARDO	SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA	XX	
TRASSI ANNA	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE SERVIZI SOCIALI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto della Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot.n. 65465 del 16 ottobre 2023 con la quale l'Ing. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: “Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione” debitamente sottoscritta e, successivamente, aggiornata con la delibera della Giunta Esecutiva n.44/2024;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Ricordata la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28 febbraio 2025, ad oggetto “Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del Profilo di Salute e approvazione POA 2025”;

Richiamati:

- il Regolamento UE 12 febbraio 2021 n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il DPCM 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 31/05/2021, n. 77;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.L. n. 152 del 6/11/2021, con il quale sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 09 dicembre 2021 - PNRR - Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- il Decreto Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 - Riformulazione del Paragrafo 5.3 del Piano Operativo;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;

Richiamati:

- il Decreto Direttoriale n. 450 del 09 dicembre 2021 - PNRR - Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- il Decreto Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 - Riformulazione del Paragrafo 5.3 del Piano Operativo;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022 di adozione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte d'intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR):

Missione 5 "Inclusione Sociale"; Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore";

Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale";

Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni d posta

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 29.03.2022 con cui si è preso atto delle proposte di intervento da presentare a cura della Società della Salute Valdinievole sull'Avviso di cui sopra al fine del finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ogni investimento e linea di attività previsti dall'avviso stesso;

Dato atto che con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;

Considerato che i progetti presentati dalla SdS e finanziati con risorse PNRR dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono 8 e si collocano all'interno delle seguenti sottocomponenti:

Sottocomponente 1.1 - "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale": (nr. 3 progetti) di cui:

1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1 progetto – CUP I94H22000360007)

1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti (1 progetto- CUP E94H22000180006)

1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali (1 progetto- CUP I94H22000360007)

Sottocomponente 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità": (n. 3 progetti – CUP I94H22000420007; CUP I14H22000820007; CUP I94H22000430007)

Sottocomponente 1.3 – "Housing temporaneo e stazioni d posta" (n. 2 progetti) di cui:

1.3.1. Housing first (CUP I94H22000440007)

1.3.2. Stazioni di posta (CUP94H22000450007)

Visto che, per quanto concerne la Sottocomponente 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" del PNRR – Missione 5 "Inclusione e Coesione" – Componente 2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati stipulati accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Comuni di Larciano (per il CUP I94H22000420007) e di Buggiano (per il CUP I14H22000820007) aventi ad oggetto la riqualificazione/ristrutturazione di due immobili di proprietà comunale (a Larciano ubicato in Via Giacomo Matteotti n. 282, a Buggiano ubicato in via Vasone e Via Buggianese), immobili che in quanto destinatari di risorse PNRR dovranno essere messi in disponibilità ventennale da parte delle Amministrazioni Comunali alla SdS Valdinievole come da indicazioni ministeriali, vedi Avviso 1/2022. A tal fine si precisa che

- l'accordo con il Comune di Larciano (CUP I94H22000420007), il cui schema è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea della SdS Valdinievole n. 18 del 2022, è stato sottoscritto tra le parti in data 1/9/2022, rep. n. 23;

- l'accordo con il Comune di Buggiano (CUP I14H22000820007), il cui schema è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea della SdS Valdinievole n. 11/2024, è stato sottoscritto tra le parti in data 22.3.2024 Rep n.13;

Visto altresì che, per quanto riguarda la Sottocomponente 1.3.1 – “Housing temporaneo (Housing First)”, è stato stipulato un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 con il Comune di Monsummano Terme (CUP I94H22000440007) aventi ad oggetto la riqualificazione/ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale (ubicato in Via E. Morante, 65 a Monsummano Terme), immobile che in quanto destinatario di risorse PNRR dovrà essere messo in disponibilità ventennale da parte della Amministrazione Comunale alla Sds Valdinievole. A tal fine si precisa che lo schema di accordo è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea della SdS Valdinievole n. 28 del 2024, e che in attuazione di tale atto deliberativo l'accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 23.7.2024, Rep. n. 18;

Dato atto che tutti gli immobili oggetto di investimento sulle linee 1.2 e 1.3.1 di cui in premessa fanno parte del patrimonio disponibile della Amministrazioni Comunali per cui è necessario, al fine di acquisire la disponibilità ventennale come da indicazioni ministeriali, stipulare un atto di comodato tra le parti per mantenerne il vincolo di destinazione d'uso;

Ritenuto pertanto necessario approvare i relativi schemi di contratto di comodato d'uso ventennale tra la Società della Salute della Valdinievole e i Comuni di Buggiano (Allegato 1), Larciano (Allegato 2) e Monsummano Terme (allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali” come modificata dalla delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 13 del 30.12.2024;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare i relativi schemi di contratto di comodato d'uso ventennale tra la Società della Salute della Valdinievole e i Comuni di Buggiano (Allegato 1), Larciano (Allegato 2) e Monsummano Terme (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, immobili destinati alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Sottocomponenti 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” e 1.3.1 “Housing temporaneo (Housing First)” finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. di dare atto che la stipula dei suddetti atti di comodato ventennali è necessaria ai fini della conformità alle prescrizioni ministeriali e ai vincoli di durata e destinazione previsti per gli investimenti PNRR di cui sopra (vedi Avviso 1/2022);
4. di autorizzare il Direttore della Società della Salute Valdinievole Dott. Stefano Lomi, in qualità di Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione dei contratti di comodato con i Comuni interessati, secondo lo schema di cui al presente atto
5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio, nonché la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Società della Salute della Valdinievole – sezione “Amministrazione Trasparente”.
6. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito della SdS Valdinievole ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
8. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME**, **l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi

CONTRATTO DI COMODATO DI DURATA VENTENNALE PER IMMOBILE SEDE DI PROGETTO PNRR SVILUPPATO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE SOCIALE"; COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - SOTTOCOMPONENTE 1.2. FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CUP I14H22000820007)

Addì ____ (____) del mese di ____ dell'anno duemilaventicinque (2025), con la presente
TRA I COMODANTI:

- **Comune di Buggiano**, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile dell'Area _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in _____ – cap. ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. ____ del ____ (di seguito denominato "Comune" o "Comodante");
- **Società della Salute Valdinevole**, con sede in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473 – nella persona del Dott. _____, Direttore della Società della Salute Valdinevole, delegato alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente della SdS Valdinevole n. 1 del 27/06/2025 (di seguito denominata "Società della Salute Valdinevole" o "Comodatario").

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- il DPCM 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 31/05/2021, n. 77;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.M. 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo all'assegnazione delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, con le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR;
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, "PNRR – Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 'Inclusione e Coesione', Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022 di adozione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte d'intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

- *Missione 5 "Inclusione Sociale"; Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore";*
- *Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale";*
- *Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;*
- *Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;*
- *Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni d posta*

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 29.03.2022 con cui si è preso atto delle proposte di intervento da presentare a cura della Società della Salute Valdinievole sull'Avviso di cui sopra al fine del finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ogni investimento e linea di attività previsti dall'avviso stesso;

DATO ATTO CHE con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;

CONSIDERATO che i progetti presentati dalla Società della Salute Valdinievole e finanziati con risorse PNRR - Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono 8 e si collocano all'interno delle seguenti sottocomponenti:

Sottocomponente 1.1 - "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale": (nr. 3 progetti) di cui:

- *1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1 progetto – CUP I94H22000360007)*
- *1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti (1 progetto- CUP E94H22000180006)*
- *1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali (1 progetto- CUP I94H22000410007)*

Sottocomponente 1.2 – "Percorsi di autonomia per persone con disabilità": (n. 3 progetti – CUP I94H22000420007; CUP I14H22000820007; CUP I94H22000430007)

Sottocomponente 1.3 – "Housing temporaneo e stazioni d posta" (n. 2 progetti) di cui:

- *1.3.1. Housing first (CUP I94H22000440007)*
- *1.3.2. Stazioni di posta (CUP94H22000450007)*

VISTO

- La Deliberazione G.E. n° 11 del 27/02/2024, con la quale viene approvato lo schema di accordo ex art. 15 della Legge 241/1990 con il Comune di Buggiano, finalizzato alla ristrutturazione di un immobile da destinare alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2, Sottocomponenti 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- L'immobile oggetto del suddetto accordo è di proprietà del Comune di Buggiano, sito in Via Vasone e Via Buggianese, composto da più unità immobiliari individuate presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Pistoia, Comune di Buggiano sul Foglio di Mappa n. 17 dalle particelle seguenti: Terreni particelle 288, 351, 290, 289, 1217, porzione della 1427, porzione della 243; Fabbricati particella 503 sub 9 unito alla 856 sub 8 e 503 sub 11 unita alla 856 sub 8, della superficie complessiva di circa 7.284 mq. Tale immobile è stato ritenuto dalle amministrazioni stipulanti l'accordo adeguato alla realizzazione del progetto PNRR per lo sviluppo dei percorsi di autonomia per persone con disabilità.

- L'accordo tra il Comune di Buggiano e la Società della Salute Valdinevole è stato sottoscritto in data 22/03/2024 ed acquisito al Repertorio Sds n. 13;

DATO ATTO CHE in conformità con l'Avviso 1/2022, l'immobile oggetto di ristrutturazione deve essere posto a disposizione dell'ATS (Società della salute Valdinevole), soggetto attuatore del progetto, per un periodo ventennale: il vincolo ventennale risponde alla necessità di garantire una stabile destinazione alle finalità sociali di cui al progetto CUP I14H22000820007 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità) del bene sul quale - attraverso fondi europei - "le Amministrazioni apportano un significativo miglioramento" (vedi nota ministeriale prot. n. 496 del 11/11/2022)

RICHIAMATO, nello specifico, l'art. 3 dell'accordo Rep. 13/2024, che dispone che *"una volta terminate tutte le opere di ristrutturazione da parte del Comune, con ulteriore accordo da definire, l'immobile sarà concesso in comodato d'uso gratuito per un periodo non inferiore ai 20 anni"*

CONSIDERATO CHE il Comune di Buggiano ha comunicato con nota prot. n. X del X 2025 la conclusione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile oggetto dell'accordo Rep. n. 13/2024;

CONSIDERATA la necessità di predisporre il presente contratto di comodato, il cui testo è condiviso tra le parti.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, che è regolato dalle norme di legge e dalle pattuizioni definite dagli articoli seguenti.

ART.2 – OGGETTO E DESTINAZIONE D'USO

Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario l'immobile sito in Buggiano in Via Vasone e Via Buggianese, si allega a tal fine planimetria dei locali, come parte integrante del presente contratto. L'immobile è destinato alla realizzazione del progetto di Intervento PNRR – Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2, Sottocomponente 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà essere impiegato per tutta la durata del presente contratto per lo svolgimento di attività ed interventi analoghe a quelle previste nel suddetto progetto CUP I14H22000820007 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità)

La Società della Salute Valdinevole si riserva la facoltà di affidare la gestione dei servizi da erogare nell'immobile a terzi, mediante procedure di affidamento da svolgersi nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che, nel caso in cui il Comodatario, per l'attività di utilizzo dei locali, impieghi personale dipendente (anche per tramite procedimenti di affidamento della gestione a terzi delle attività da svolgere), è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità del Comodante per violazioni in materia.

ART 3 – PRESA IN CARICO, CUSTODIA E RESTITUZIONE

L'immobile è concesso in comodato d'uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.

il Comodatario dichiara di aver prima d'ora preso visione dell'immobile, unitamente agli impianti esistenti presso lo stesso, e di ritenerlo sotto ogni profilo idoneo all'uso qui convenuto.

Il Comodatario si costituisce custode dell'immobile assegnato, impegnandosi ad utilizzare l'immobile secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell'uso, a riconsegnare l'unità immobiliare concessa.

Il Comodatario dovrà tenere indenne e manlevare il Comodante in relazione a tutti i danni – diretti o indiretti, causati all'immobile per fatti dolosi o colposi - al Comodante stesso o a terzi, da qualsivoglia soggetto, cosa o mezzo che abbia avuto accesso all'immobile, o che si trovi, anche solo

temporaneamente, nell'immobile nel periodo di durata del presente Contratto sino allo scadere del presente contratto.

Al momento della cessazione del contratto, le Parti saranno tenute a redigere un verbale di constatazione dello stato dei luoghi.

ART 4 – DURATA

Il presente contratto avrà la durata di anni 20 (venti) che decorre dalla sottoscrizione congiunta del presente contratto. Esso potrà essere rinnovato di comune accordo tra le parti. Non è consentito il rinnovo tacito.

Il presente contratto avrà la durata di anni 20 (venti) a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti; non è ammesso il rinnovo tacito.

Alla scadenza naturale del contratto l'immobile tornerà nella piena disponibilità del Comodante, con le migliorie e ristrutturazioni che sono state apportate allo stesso.

Qualora il Comodante risolva anticipatamente il contratto, rispetto al termine di cui sopra, lo stesso sarà tenuto ad eventuali indennizzi e/o risarcimenti del danno che dovessero emergere in ragione di un eventuale affidamento del servizio erogato da parte della Sds Valdinievole ad Enti gestori terzi.

Sarà inoltre tenuto ad eventuale risarcimento nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora richiesto, in ragione dei lavori di ristrutturazione effettuati.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA, UTENZE E ONERI DI CUSTODIA

In ossequio all'art. 71 quaterdecies comma 2 della LR 40/2005 ss.mm.ii. e a quanto disposto dalla Delibera G.R.T. n. 243 del 11/04/2011 che disciplina gli obblighi dei Comuni e delle Aziende USL nei confronti delle SdS in relazione agli immobili concessi in comodato d'uso, di norma sono a carico del Comune, oltre le opere di manutenzione straordinaria, anche quelle di manutenzione ordinaria e le utenze.

A parziale deroga di quanto sopra, le parti concordano che la manutenzione ordinaria e i costi di gestione (comprese le utenze) saranno in carico al Comodatario e comunque potranno essere posti in carico da parte di quest'ultimo ad un eventuale soggetto terzo del cui ausilio si avvale il Comodatario per lo svolgimento delle attività.

ART. 6 – ASSICURAZIONI

Il Comodatario, anche per tramite il soggetto terzo di cui lo stesso si può avvalere per la gestione delle attività, dichiara e garantisce di essere assicurato mediante apposita Polizza assicurativa RCT Terzi. Il Comodatario si obbliga a mantenere in essere la validità delle coperture assicurative di cui sopra per l'intera durata del presente contratto, dando evidenza al Comodante delle relative attestazioni, a semplice richiesta di quest'ultima. Resta ferma la responsabilità del Comodante in qualità di proprietario dell'immobile e responsabile della manutenzione straordinaria.

ART. 7 - REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione della presente scrittura privata sono a carico del Comodatario, che curerà altresì le formalità di registrazione. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del punto 4 art. 5 della tariffa I parte 1° del D.P.R. 131/1986, trattandosi di comodato di beni immobili.

ART. 8 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata come segue:

- Società della Salute Valdinievole, Via Cesare Battisti 31 51017 Pescia, posta certificata: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it
- Comune di Larciano, Piazza Vittorio Veneto, 15, C.F. 00180870479 / P. IVA 00180870479, Larciano, posta certificata: comune.larciano@postacert.toscana.it

Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti alle controversie di cui all'art. 12.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti si richiamano glòli articoli relativi del Codice Civile ed ai regolamenti comunali.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (Regolamento Europeo Privacy 2016/679 - GDPR).

L'eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è Società della Salute Valdinievole, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: sds@dpo-rpd.eu.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, i soggetti contraenti si uniformano ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR n. 81/2023 e ss.mm. ii. e nel Codice di Comportamento della Società della Salute Valdinievole (Delibera assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023). Tali documenti possono essere consultati sul sito della Società della Salute Valdinievole (www.sdsvaldinievole/amministrazione trasparente)

ART. 13 - RISOLUZIONE

Tutte le clausole del presente contratto sono da considerarsi essenziali, cosicché la violazione di anche una di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto. Qualsiasi eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se specificatamente approvata per iscritto dalle Parti attraverso un atto aggiuntivo.

Allegati: All.1 _Planimetria immobile

Letto, accettato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente

Società della Salute Valdinievole

Dott. Stefano Lomi _____

Comune di _____

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare gli artt. da 1 a 15.

Società della Salute Valdinievole

Dott. Stefano Lomi _____

Comune di _____

CONTRATTO DI COMODATO DI DURATA VENTENNALE PER IMMOBILE SEDE DI PROGETTO PNRR SVILUPPATO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE SOCIALE"; COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE -SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CUP I94H22000420007)

Addì ____ (____) del mese di ____ (____) dell'anno ____ (____), con la presente

TRA I COMODANTI

- **Comune di Larciano** (C.F. 00180870479 / P. IVA 00180870479) rappresentato dal Dott. _____, in qualità di Responsabile di Area _____, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Larciano, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale in Piazza Vittorio Veneto n. 15 – Larciano, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune", ed in esecuzione al Decreto Sindacale n. ____ del __/__/____ (di seguito denominato "Comune" o "Comodante");
- **Società della Salute Valdinievole**, con sede in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473 – nella persona del Dott. Stefano Lomi, Direttore della Società della Salute Valdinievole, delegato alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente della Sds Valdinievole n.1 del 27/06/2025 (di seguito denominata "Sds Valdinievole" o "Comodatario").

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- il DPCM 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 31/05/2021, n. 77;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.M. 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo all'assegnazione delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, con le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR;
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, "PNRR – Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 'Inclusione e Coesione', Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022 di adozione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte d'intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU come di seguito;
- *Missione 5 “Inclusione Sociale”; Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”;*
- *Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”;*
- *Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;*
- *Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;*
- *Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni d posta*

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 29.03.2022 con cui si è preso atto delle proposte di intervento da presentare a cura della Società della Salute Valdinievole sull'Avviso di cui sopra al fine del finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ogni investimento e linea di attività previsti dall'avviso stesso;

DATO ATTO CHE con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;

CONSIDERATO CHE i progetti presentati dalla Sds Valdinievole e finanziati con risorse PNRR - Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono 8 e si collocano all'interno delle seguenti sottocomponenti:

Sottocomponente 1.1 - “Servizi sociali , disabilità e marginalità sociale”: (nr. 3 progetti) di cui:

- *1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1 progetto – CUP I94H22000360007)*
- *1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti (1 progetto- CUP E94H22000180006)*
- *1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali (1 progetto- CUP I94H22000410007)*

Sottocomponente 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” (n. 3 progetti) di cui:

- *CUP I94H22000420007;*
- *CUP I14H22000820007;*
- *CUP I94H22000430007;*

Sottocomponente 1.3 – “Housing temporaneo e stazioni d posta” (n. 2 progetti) di cui:

- 1.3.1. *Housing first (CUP I94H22000440007)*
- 1.3.2. *Stazioni di posta (CUP94H22000450007)*

VISTI

- La delibera G.E. n° 18 del 9/8/2022, con la quale viene approvato lo schema di accordo ex art. 15 della Legge 241/1990 con il Comune di Larciano, finalizzato alla ristrutturazione di un immobile da destinare alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Sottocomponenti 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- L'immobile in oggetto, di proprietà del Comune di Larciano e proveniente dal lascito Mazzei Rivalta sito in Via Giacomo Matteotti n. 282, prevede la realizzazione attraverso un primo lotto funzionale, di due appartamenti ad uso residenziale per un numero massimo di 12 persone disabili residenti nei Comuni della Valdinievole;
- L'accordo tra il Comune di Larciano e la Società della Salute Valdinievole, è stato sottoscritto in data 1/9/2022 ed acquisito al Rep. n. 23;

DATO ATTO CHE in conformità con l'Avviso 1/2022, l'immobile oggetto di ristrutturazione deve essere posto a disposizione della Sds Valdinievole, in qualità di soggetto attuatore del progetto PNRR, per un periodo ventennale: il vincolo ventennale risponde alla necessità di garantire una stabile destinazione alle finalità sociali di cui al progetto CUP I94H22000420007 del bene sul quale - attraverso fondi europei – “le Amministrazioni apportano un significativo miglioramento” (vedi nota ministeriale Prot. n. 496 del 11/11/2022);

RICHIAMATO, nello specifico, l'art. 3 dell'accordo Rep. 23/2022, che dispone che *“una volta terminate tutte le opere di ristrutturazione da parte del Comune, con ulteriore accordo da definire, l'immobile sarà concesso in comodato d'uso gratuito per un periodo non inferiore ai 20 anni”*;

CONSIDERATO CHE il Comune di Larciano ha comunicato con nota Prot. n. _____ del _____ la conclusione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile oggetto dell'accordo Rep. n. 23/2022;

CONSIDERATA la necessità di predisporre il presente contratto di comodato, il cui testo è condiviso tra le parti.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, che è regolato dalle vigenti norme di legge e dalle pattuizioni definite dagli articoli seguenti.

ART.2 – OGGETTO E DESTINAZIONE D'USO

Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario l'immobile sito in Larciano, Via Giacomo Matteotti n. 282. Si allega a tal fine planimetria dei locali, come parte integrante del presente contratto. L'immobile è destinato all'attuazione del progetto PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1.2 “Dopo di Noi”, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà essere impiegato per tutta la durata del presente contratto per lo svolgimento

di attività ed interventi analoghe a quelle previste nel suddetto progetto CUP I94H22000420007.

La Società della Salute Valdinievole si riserva la facoltà di affidare la gestione dei servizi da erogare nell'immobile a terzi, mediante procedure di affidamento da svolgersi nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che, nel caso in cui il Comodatario, per l'attività di utilizzo dei locali, impieghi personale dipendente (anche per tramite procedimenti di affidamento della gestione a terzi delle attività da svolgere), è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità del Comodante per violazioni in materia.

ART 3 – PRESA IN CARICO, CUSTODIA E RESTITUZIONE

L'immobile è concesso in comodato d'uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il Comodatario dichiara di aver prima d'ora preso visione dell'immobile, unitamente agli impianti esistenti presso lo stesso, e di ritenerlo sotto ogni profilo idoneo all'uso qui convenuto.

Il Comodatario si costituisce custode dell'immobile assegnato, impegnandosi ad utilizzare l'immobile secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell'uso, a riconsegnare l'unità immobiliare concessa.

Il Comodatario dovrà tenere indenne e manlevare il Comodante in relazione a tutti i danni – diretti o indiretti, causati all'immobile per fatti dolosi o colposi - al Comodante stesso o a terzi, da qualsivoglia soggetto, cosa o mezzo che abbia avuto accesso all'immobile, o che si trovi, anche solo temporaneamente, nell'immobile nel periodo di durata del presente Contratto sino allo scadere del presente contratto.

Al momento della cessazione del contratto, le Parti saranno tenute a redigere un verbale di constatazione dello stato dei luoghi.

Art 4 – DURATA

Il presente contratto avrà la durata di anni 20 (venti) a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti; non è ammesso il rinnovo tacito.

Alla scadenza naturale del contratto l'immobile tornerà nella piena disponibilità del Comodante, con le migliorie e ristrutturazioni che sono state apportate allo stesso.

Qualora il Comodante risolva anticipatamente il contratto, rispetto al termine di cui sopra, lo stesso sarà tenuto ad eventuali indennizzi e/o risarcimenti del danno che dovessero emergere in ragione di un eventuale affidamento del servizio erogato da parte della Sds Valdinievole ad Enti gestori terzi.

Sarà inoltre tenuto ad eventuale risarcimento nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora richiesto, in ragione dei lavori di ristrutturazione effettuati.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA, UTENZE E ONERI DI CUSTODIA

In ossequio all'art. 71 quaterdecies comma 2 della LR 40/2005 ss.mm.ii. e a quanto disposto dalla Delibera G.R.T. n. 243 del 11/04/2011 che disciplina gli obblighi dei Comuni e delle Aziende USL nei confronti delle Sds in relazione agli immobili concessi in comodato d'uso, di norma sono a carico del Comune, oltre le opere di manutenzione straordinaria, anche quelle di manutenzione ordinaria e le utenze.

A parziale deroga di quanto sopra, le parti concordano che la manutenzione ordinaria e i costi di gestione (comprese le utenze) saranno in carico al Comodatario e comunque potranno essere posti in

carico da parte di quest'ultimo ad un eventuale soggetto terzo del cui ausilio si avvale il Comodatario per lo svolgimento delle attività.

ART. 6 – ASSICURAZIONI

Il Comodatario, anche per tramite il soggetto terzo di cui lo stesso si può avvalere per la gestione delle attività, dichiara e garantisce di essere assicurato mediante apposita Polizza assicurativa RCT Terzi. Il Comodatario si obbliga a mantenere in essere la validità delle coperture assicurative di cui sopra per l'intera durata del presente contratto, dando evidenza al Comodante delle relative attestazioni, a semplice richiesta di quest'ultima. Resta ferma la responsabilità del Comodante in qualità di proprietario dell'immobile e responsabile della manutenzione straordinaria.

ART. 7 - REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione della presente scrittura privata sono a carico del Comodatario, che curerà altresì le formalità di registrazione. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del punto 4 art. 5 della tariffa I parte 1° del D.P.R. 131/1986, trattandosi di comodato di beni immobili.

ART. 8 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata come segue:

- Società della Salute Valdinievole, Via Cesare Battisti 31 51017 Pescia, posta certificata: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it
- Comune di Larciano, Piazza Vittorio Veneto, 15, C.F. 00180870479 / P. IVA 00180870479, Larciano, posta certificata: comune.larciano@postacert.toscana.it

Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti alle controversie di cui all'art. 12.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti si richiamano gli articoli relativi del Codice Civile ed ai regolamenti comunali.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (Regolamento Europeo Privacy 2016/679 - GDPR).

L'eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è Società della Salute Valdinevole, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: sds@dpo-rpd.eu.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, i soggetti contraenti si uniformano ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR n. 81/2023 e ss.mm. ii. e nel Codice di Comportamento della Società della Salute Valdinevole (Delibera assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023). Tali documenti possono essere consultati sul sito della Società della Salute Valdinevole (www.sdsvaldinievole/amministrazionetrasparente)

ART. 13 - RISOLUZIONE

Tutte le clausole del presente contratto sono da considerarsi essenziali, cosicché la violazione di anche una di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto. Qualsiasi eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se specificatamente approvata per iscritto dalle Parti attraverso un atto aggiuntivo.

Allegati: All.1 e 2_Planimetria immobile

Letto, accettato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente.

Società della Salute Valdinevole
Dott. Stefano Lomi

Comune di Larciano
Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto.

Società della Salute Valdinevole
Dott. Stefano Lomi

Comune di Larciano
Dott. _____

CONTRATTO DI COMODATO DI DURATA VENTENNALE PER IMMOBILE SEDE DI PROGETTO PNRR SVILUPPATO NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE SOCIALE"; COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - SOTTOCOMPONENTE 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO - FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CUP I94H22000440007)

Addì ____ (____) del mese di ____ dell'anno duemilaventicinque (2025), con la presente

TRA I COMODANTI

- **Comune di Monsummano Terme**, (C.F. 81004760476 / P. IVA 00363790478) rappresentato dal Dott., in qualità di Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monsummano Terme, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale in Piazza IV Novembre n. 75h – Monsummano Terme, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune", ed in esecuzione al Decreto Sindacale n.3 del 3/5/2024 (di seguito denominato "Comune" o "Comodante");
- **Società della Salute Valdinievole**, con sede in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473 – nella persona del Dott., Direttore della Società della Salute Valdinievole, delegato alla stipula del presente atto con Decreto del Presidente della SdS Valdinievole n.1 del 27.6.2025 (di seguito denominata "Sds Valdinievole" o "Comodatario").

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- il DPCM 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.L. 31/05/2021, n. 77;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.M. 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo all'assegnazione delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, con le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR;
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, "PNRR – Adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 'Inclusione e Coesione', Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022 di adozione dell'Avviso Pubblico

documento firmato digitalmente

per la presentazione di proposte d'intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU come di seguito;

- *Missione 5 “Inclusione Sociale”; Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”;*
- *Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”;*
- *Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;*
- *Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;*
- *Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni d posta*

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 29.03.2022 con cui si è preso atto delle proposte di intervento da presentare a cura della Società della Salute Valdinievole sull'Avviso di cui sopra al fine del finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ogni investimento e linea di attività previsti dall'avviso stesso;

DATO ATTO CHE con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;

CONSIDERATO CHE i progetti presentati dalla Sds Valdinievole e finanziati con risorse PNRR - Unione Europea – NextGenerationEU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono 8 e si collocano all'interno delle seguenti sottocomponenti:

Sottocomponente 1.1 - “Servizi sociali , disabilità e marginalità sociale”: (nr. 3 progetti) di cui:

- *1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1 progetto – CUP I94H22000360007)*
- *1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti (1 progetto- CUP E94H22000180006)*
- *1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali (1 progetto- CUP I94H22000410007)*

Sottocomponente 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”: (n. 3 progetti – CUP I94H22000420007; CUP I14H22000820007; CUP I94H22000430007)

Sottocomponente 1.3 – “Housing temporaneo e stazioni d posta” (n. 2 progetti) di cui:

- *1.3.1. Housing first (CUP I94H22000440007)*
- *1.3.2. Stazioni di posta (CUP94H22000450007)*

VISTO CHE:

- Con Delibera G.E. della Sds Valdinievole n° 28 del 24.7.2024 (di modifica della precedente Deliberazione n.21/2024) e con Delibera G.C. del Comune di Monsummano terme n. 99 del 6.6.2024 è stato approvato lo schema di accordo ex art. 15 della Legge 241/1990 tra sds Valdinievole e Comune di Monsummano Terme, finalizzato alla ristrutturazione di un immobile da destinare alla realizzazione degli interventi nell'ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Sottocomponente 1.3.1. Housing first, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- L'immobile di cui sopra è di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme ed è sito in Via Elsa Morante n. 65 (Foglio 5 – Particella 97);

- L'accordo tra il Comune di Monsummano Terme e la Società della Salute Valdinievole è stato sottoscritto in data 23/07/2024, ed acquisito al Repertorio Sds n. 18;

DATO ATTO CHE in conformità con l'Avviso 1/2022, l'immobile oggetto di ristrutturazione deve essere posto a disposizione della Sds Valdinievole, in qualità di soggetto attuatore del progetto PNRR, per un periodo ventennale: il vincolo ventennale risponde alla necessità di garantire una stabile destinazione alle finalità sociali di cui al progetto CUP I94H22000440007 (accoglienza temporanea di persone senza fissa dimora) del bene sul quale - attraverso fondi europei - "le Amministrazioni apportano un significativo miglioramento" (vedi nota ministeriale prot. n. 496 del 11/11/2022)

RICHIAMATO, nello specifico, l'art. 3 dell'accordo Rep. 18/2024, che dispone che *"una volta terminate tutte le opere di ristrutturazione da parte del Comune, con ulteriore accordo da definire, l'immobile sarà concesso in comodato d'uso gratuito per un periodo non inferiore ai 20 anni"*;

CONSIDERATO CHE il Comune di Monsummano Terme ha comunicato con nota prot. n. 6820 del 10 Novembre 2025 la conclusione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile oggetto dell'accordo Rep. n. 18/2024;

CONSIDERATA la necessità di predisporre il presente contratto di comodato, il cui testo è condiviso tra le parti.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, che è regolato dalle vigenti norme di legge e dalle pattuizioni definite dagli articoli seguenti.

ART.2 – OGGETTO E DESTINAZIONE D'USO

Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario l'immobile sito in Monsummano Terme, Via Elsa Morante n.65. Si allega a tal fine planimetria dei locali, come parte integrante del presente contratto.

L'immobile è destinato all'attuazione del progetto PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1.3.1 "Housing temporaneo (Housing First)"., finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovrà essere impiegato per tutta la durata del presente contratto per lo svolgimento di attività ed interventi analoghe a quelle previste nel suddetto progetto CUP I94H22000440007 (accoglienza temporanea di persone senza fissa dimora)

La Società della Salute Valdinievole si riserva la facoltà di affidare la gestione dei servizi da erogare nell'immobile a terzi, mediante procedure di affidamento da svolgersi nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che, nel caso in cui il Comodatario, per l'attività di utilizzo dei locali, impieghi personale dipendente (anche per tramite procedimenti di affidamento della gestione a terzi delle attività da svolgere), è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità del Comodante per violazioni in materia.

ART 3 – PRESA IN CARICO, CUSTODIA E RESTITUZIONE

L'immobile è concesso in comodato d'uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il Comodatario dichiara di aver prima d'ora preso visione dell'immobile, unitamente agli impianti esistenti presso lo stesso, e di ritenerlo sotto ogni profilo idoneo all'uso qui convenuto. Resta inteso che gli arredi dell'immobile non sono a carico del comune comodante.

Il Comodatario si costituisce custode dell'immobile assegnato, impegnandosi ad utilizzare l'immobile secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell'uso, a riconsegnare l'unità immobiliare concessa.

Il Comodatario dovrà tenere indenne e manlevare il Comodante in relazione a tutti i danni – diretti o indiretti, causati all'immobile per fatti dolosi o colposi - al Comodante stesso o a terzi, da qualsivoglia soggetto, cosa o mezzo che abbia avuto accesso all'immobile, o che si trovi, anche solo temporaneamente, nell'immobile nel periodo di durata del presente Contratto sino allo scadere del presente contratto.

Al momento della cessazione del contratto, le Parti saranno tenute a redigere un verbale di constatazione dello stato dei luoghi.

Art 4 – DURATA

Il presente contratto avrà la durata di anni 20 (venti) a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti; non è ammesso il rinnovo tacito.

Alla scadenza naturale del contratto l'immobile tornerà nella piena disponibilità del Comodante, con le migliorie e ristrutturazioni che sono state apportate allo stesso.

Qualora il Comodante risolva anticipatamente il contratto, rispetto al termine di cui sopra, lo stesso sarà tenuto ad eventuali indennizzi e/o risarcimenti del danno che dovessero emergere in ragione di un eventuale affidamento del servizio erogato da parte della Sds Valdinievole ad Enti gestori terzi.

Sarà inoltre tenuto ad eventuale risarcimento nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora richiesto, in ragione dei lavori di ristrutturazione effettuati.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA, UTENZE E ONERI DI CUSTODIA

In ossequio all'art. 71 quaterdecies comma 2 della LR 40/2005 ss.mm.ii. e a quanto disposto dalla Delibera G.R.T. n. 243 del 11/04/2011 che disciplina gli obblighi dei Comuni e delle Aziende USL nei confronti delle Sds in relazione agli immobili concessi in comodato d'uso, di norma sono a carico del Comune, oltre le opere di manutenzione straordinaria, anche quelle di manutenzione ordinaria e le utenze.

A parziale deroga di quanto sopra, le parti concordano che la manutenzione ordinaria e i costi di gestione (comprese le utenze) saranno in carico al Comodatario e comunque potranno essere posti in carico da parte di quest'ultimo ad un eventuale soggetto terzo del cui ausilio si avvale il Comodatario per lo svolgimento delle attività.

ART. 6 – ASSICURAZIONI

Il Comodatario, anche per tramite il soggetto terzo di cui lo stesso si può avvalere per la gestione delle attività, dichiara e garantisce di essere assicurato mediante apposita Polizza assicurativa RCT Terzi. Il Comodatario si obbliga a mantenere in essere la validità delle coperture assicurative di cui sopra per l'intera durata del presente contratto, dando evidenza al Comodante delle relative attestazioni, a semplice richiesta di quest'ultima. Resta ferma la responsabilità del Comodante in qualità di proprietario dell'immobile e responsabile della manutenzione straordinaria.

ART. 7 - REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione della presente scrittura privata sono a carico del Comodatario, che curerà altresì le formalità di registrazione. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del punto 4 art. 5 della tariffa I parte 1° del D.P.R. 131/1986, trattandosi di comodato di beni immobili.

ART. 8 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché sia indirizzata come segue:

- Società della Salute Valdinievole, Via Cesare Battisti 31 51017 Pescia, posta certificata: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it
- Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre, 75/h, P. IVA 00363790478 Monsummano Terme, posta certificata: comune.monsummano@postacert.toscana.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Resta inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti alle controversie di cui all'art. 12.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti si richiamano glòli articoli relativi del Codice Civile ed ai regolamenti comunali.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione e risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di eleggere quale Foro esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (Regolamento Europeo Privacy 2016/679 - GDPR).

L'eventuale comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è Società della Salute Valdinievole, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: sds@dpo-rpd.eu.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, i soggetti contraenti si uniformano ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR n. 81/2023 e ss.mm. ii. e nel Codice di Comportamento della Società della Salute Valdinievole (Delibera assemblea dei Soci n. 11 del 23.10.2023). Tali documenti possono essere connsultati sul sito della Società della Salute Valdinievole (www.sdsvaldinievole/amministrazionetrasparente)

ART. 13 - RISOLUZIONE

Tutte le clausole del presente contratto sono da considerarsi essenziali, cosicchè la violazione di anche una di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto. Qualsiasi eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se specificatamente approvata per iscritto dalle Parti attraverso un atto aggiuntivo.

Allegati: All.1 _Planimetria immobile

Letto, accettato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente.

Società della Salute Valdinievole
Dott. Stefano Lomi

Comune di Monsummano terme
Dott. Antonio Pileggi

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente contratto.

Società della Salute Valdinievole

documento firmato digitalmente

Dott. Stefano Lomi

Comune di Monsummano Terme

Dott. Antonio Pileggi